

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 11

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010.

(GU n.1 del 7-1-2017)

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2016)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «e il Parco nazionale dello Stelvio» sono soppresse.

Art. 2

Modificazione dell'art. 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «In attesa dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del parco.» sono soppresse.

Art. 3

Modificazioni dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «a tre se supera i 5.000 ettari» sono inserite le seguenti: «, a sei se supera i 10.000 ettari».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituita dalla seguente:

«b) la giunta esecutiva, che e' l'organo di gestione del parco,

composta dal presidente previsto dalla lettera c), da non piu' di tredici membri per il parco naturale «Adamello - Brenta» e da non piu' di sei membri per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San Martino». I membri sono eletti dal comitato di gestione tra i propri componenti e sono scelti tra i rappresentanti dei comuni e delle comunita', nonche', per i parchi che interessano i rispettivi territori, tra i rappresentanti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, della Magnifica Comunita' di Fiemme, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manez. In ogni caso, per il parco naturale «Adamello - Brenta» un componente e' designato dalle Regole di Spinale e Manez e uno dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico nel parco; inoltre e' garantita la presenza di un rappresentante per il territorio del parco ricadente nella Comunita' della Valle di Sole. Per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San Martino» un componente e' designato dalla Magnifica Comunita' di Fiemme. Alla giunta esecutiva partecipano, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fa una, di urbanistica e tutela del paesaggio;».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:

«2-bis 1. Se le nomine o le designazioni di spettanza di ciascun comune nel comitato di gestione riguardano almeno due componenti, essi devono essere di genere diverso. Nella giunta esecutiva devono essere rappresentati entrambi i generi. In ogni caso, a partire dalla prima nomina del comitato di gestione successiva all'entrata in vigore di questo comma, la quota minima di genere meno rappresentato nel comitato di gestione e' pari a un quarto del numero complessivo dei suoi componenti.»

Art. 4

Inserimento del capo III bis nel titolo V della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:

«Capo III bis - Organizzazione e funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio in provincia di Trento».

Art. 5

Inserimento dell'art. 44-bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente:

«Art. 44-bis (Oggetto). - 1. In attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e per la parte del suo territorio di competenza provinciale, questo capo disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio, nonche' le procedure di formazione e approvazione del piano e del regolamento del parco e di modifica della sua perimetrazione.

2. Questo capo si applica in armonia con le finalita' e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonche' con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 sulla conservazione della diversita' biologica. E' fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi

di diritto internazionale generale e pattizio.»

Art. 6

Inserimento dell'art. 44-ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente:

«Art. 44-ter (Gestione del parco nazionale). - 1. Le funzioni inerenti la gestione, anche operativa, del parco nazionale, limitatamente alle porzioni del territorio ricadenti in ambito provinciale, sono esercitate dalla Provincia, che si avvale in via principale della struttura provinciale competente in materia di aree protette, mediante forme di partecipazione e collegamento con gli enti e le comunita' locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, secondo quanto previsto da questa legge.

2. L'attivita' di sorveglianza sul territorio trentino del parco nazionale e' svolta dal corpo forestale provinciale; le stazioni forestali che operano nel medesimo territorio sono articolazioni territoriali della struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna e assicurano, attraverso forme di raccordo, un'attivita' di supporto tecnico all'esercizio delle funzioni gestionali da parte della struttura provinciale competente in materia di aree protette.

3. La Provincia, nell'ambito della configurazione unitaria del parco nazionale, esercita le funzioni di gestione promuovendo:

- a) la piu' ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati;
- b) il coordinamento con la Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione Lombardia, nonche' accordi a carattere transfrontaliero;
- c) l'integrazione fra le politiche di conservazione e di sviluppo socio-economico sostenibile.

4. La Giunta provinciale puo' definire, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' per la partecipazione a progetti interregionali.

5. Per ridurre gli effetti dannosi derivanti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria della fauna selvatica, la Provincia puo' corrispondere un indennizzo al danneggiato. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la misura dell'indennizzo e i criteri e le modalita' per la sua determinazione ed erogazione. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, la deliberazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

Art. 7

Inserimento dell'art. 44-quater nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente:

«Art. 44-quater (Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo). - 1. E' istituito il comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo del parco nazionale, composto da:

- a) un componente in rappresentanza della Provincia;
- b) due componenti in rappresentanza del Comune di Pejo;
- c) due componenti in rappresentanza del Comune di Rabbi;
- d) un componente in rappresentanza del Comune di Pellizzano;
- e) un componente in rappresentanza della comunita' ricadente nel

parco nazionale;

f) un componente in rappresentanza dei comuni proprietari di terreni compresi nel parco nazionale, diversi da quelli indicati nelle lettere b), c) e d), e delle consortele presenti nel parco nazionale, designato congiuntamente dai medesimi enti;

g) un componente in rappresentanza delle amministrazioni separate dei beni di uso civico;

h) un componente designato a maggioranza dalle associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

i) un componente in rappresentanza della Societa' degli alpinisti tridentini (SAT).

2. Per ciascuno dei componenti titolari individuati dal comma 1 gli enti ivi previsti designano un componente supplente. I componenti supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo titolare. Alle riunioni del comitato partecipa senza diritto di voto un componente del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'art. 52.

3. Il comitato elegge un presidente tra i componenti individuati dal comma 1, lettere b), c) e d). Il comitato, inoltre, elegge nel suo seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette.

5. Il comitato:

a) esprime l'intesa sul piano, sul regolamento e sulla perimetrazione del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 44-septies;

b) esprime l'intesa sul programma degli interventi previsto dall'art. 44-decies e sugli strumenti di programmazione individuati con deliberazione della giunta provinciale;

c) rilascia il proprio parere sul piano territoriale della comunita' (PTC), ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 5;

d) esprime il proprio parere sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla giunta provinciale o dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette;

e) puo' formulare indirizzi sui temi concernenti la gestione del parco nazionale.

6. Il funzionamento del comitato e' disciplinato con regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese.

8. La giunta provinciale provvede alla nomina dei componenti - titolari e supplenti - del comitato entro quattro mesi dalla data di svolgimento di ciascun turno generale delle elezioni comunali. A tal fine gli enti previsti dal comma 1 provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro tre mesi dalla predetta data e ne danno comunicazione alla giunta provinciale. In mancanza di designazione da parte di uno o piu' dei predetti enti la giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni non pervenute in tempo utile e il comitato e' validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo. E' fatta salva la successiva integrazione del comitato sulla scorta delle designazioni pervenute oltre il termine.

9. I termini previsti dal comma 8 si applicano anche nel caso di sostituzione di uno o piu' componenti del comitato revocati, destituiti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato.

10. Fatti salvi i casi di revoca, destituzione o cessazione dalla

carica prima della scadenza del mandato i componenti del comitato durano in carica fino alla nomina da parte della giunta provinciale del nuovo comitato ai sensi del comma 8.»

Art. 8

Inserimento dell'art. 44-quinquies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-quater della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente:

«Art. 44-quinquies (Processi partecipativi). - 1. Per assicurare il coinvolgimento dei cittadini, degli enti e delle associazioni territorialmente interessati nelle scelte strategiche e di pianificazione del parco nazionale, la Provincia favorisce lo svolgimento di processi partecipativi al quale sono invitati a intervenire:

- a) i comuni ricadenti nel parco nazionale o proprietari di terreni compresi nel parco;
- b) la comunita' ricadente nel parco nazionale;
- c) le amministrazioni separate dei beni di uso civico e le consortele presenti nel parco nazionale;
- d) la Societa' degli alpinisti tridentini (SAT);
- e) le associazioni agricole e dei coltivatori diretti;
- t) le aziende per il turismo il cui ambito ricade nel territorio del parco nazionale;
- g) gli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;
- h) le associazioni dei cacciatori della provincia di Trento;
- i) le associazioni o societa' di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco nazionale;
- j) le associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986;
- k) gli enti provinciali di ricerca in materia di ambiente;
- l) l'ordine dei dottori agronomi e forestali;
- m) le forme associative di proprietari forestali privati.

2. Ai processi partecipativi possono intervenire, inoltre, i cittadini di eta' inferiore a sedici anni residenti nei comuni compresi nel territorio provinciale del parco nazionale, nonche' i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi riconducibili alla tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, paesaggistici, antropologici e tradizionali del territorio.

3. I processi partecipativi previsti dal comma 1:

- a) sono attivati dal comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 44-septies;
- b) possono essere attivati dal comitato, anche su richiesta dei soggetti previsti dal comma 1, su questioni di particolare interesse per la gestione e la valorizzazione del parco nazionale.

4. La Giunta provinciale, con deliberazione approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalita' di svolgimento dei processi partecipativi da realizzarsi anche sulla base delle proposte progettuali del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo. La struttura provinciale competente in materia di partecipazione cura l'attuazione dei processi partecipativi secondo quanto previsto dalla medesima deliberazione.

5. Gli esiti del processo partecipativo sono riportati in un rapporto finale, pubblicato nel sito internet del parco nazionale,

nel sito istituzionale della Provincia e presso gli enti locali ricadenti nel parco nazionale.»

Art. 9

Inserimento dell'art. 44-sexies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-quinquies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente:

«Art. 44-sexies (Piano del parco nazionale). - 1. In armonia con le finalita' e i principi della disciplina statale in materia di aree protette, il piano del parco nazionale assicura la tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, paesaggistici, antropologici e tradizionali del territorio di competenza.

2. Il piano del parco nazionale, per la parte di territorio di competenza provinciale, e' approvato dalla Giunta provinciale in conformita' alle linee guida e agli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 e secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette come indicato nel medesimo art. 3, nonche', al programma di sviluppo provinciale, al Piano urbanistico provinciale (PUP) e a questa legge.

3. Il piano del parco nazionale tiene luogo dei Piani regolatori generali (PRG) limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco, esclusi gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, come individuati dai PRG ai sensi della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015), alla data di entrata in vigore di quest'articolo. A tal fine il piano del parco nazionale contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015 come contenuto dei PRG. Il piano del parco nazionale puo' rinviare ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio di alcune sue previsioni.

4. Per gli insediamenti e le aree previsti dal comma 3 ricadenti nel parco nazionale il PRG e' predisposto in conformita' agli indirizzi stabiliti dal piano del parco nazionale al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1. A tal fine la struttura provinciale competente in materia di aree protette interviene nel procedimento di adozione del PRG o delle sue varianti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015. In sede di approvazione del PRG la giunta provinciale puo' apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.

5. Il PTC, con riguardo al territorio compreso nel parco nazionale, e' predisposto in conformita' agli indirizzi stabiliti dal piano del parco nazionale per conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1. A tal fine, nel procedimento di adozione del PTC o delle sue varianti il progetto di piano e' trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di aree protette in luogo dell'ente parco per l'espressione del parere di conformita', secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015. Il PTC e' approvato previo parere del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di inutile decorso del termine la giunta provinciale procede prescindendo dal parere.

6. In sede di approvazione del PTC la giunta provinciale puo'

apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.

7. Per le zone speciali di conservazione e per le zone di protezione speciale il piano del parco nazionale stabilisce le misure di conservazione necessarie e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive dell'Unione europea.

8. L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere pubbliche o di pubblica utilità che esso prevede. Alle previsioni del piano del parco nazionale che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione si applica l'art. 48 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.

9. La realizzazione di opere in deroga alle previsioni del piano del parco nazionale per le opere pubbliche e di interesse pubblico, nei casi previsti dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, è consentita nei limiti e alle condizioni previste dal piano del parco nazionale; essa è subordinata all'ottenimento di un permesso di costruire in deroga o ad autorizzazione alla deroga prevista dall'art. 97 della medesima legge, previo nulla osta della giunta provinciale; alla proposta di nulla osta provvede la struttura provinciale competente in materia di aree protette. A tal fine la richiesta di deroga è presentata al comune nel cui territorio ricade l'intervento e il progetto è depositato presso gli uffici comunali per un periodo di tempo non inferiore a venti giorni, durante il quale chiunque può presentare osservazioni. Contestualmente al deposito e per il medesimo periodo la richiesta è pubblicata all'albo comunale e, per notizia, sul sito internet istituzionale della Provincia. Inoltre è trasmessa dal comune alla Provincia per la valutazione del rispetto del PUP e della compatibilità con la tutela dei valori previsti dal comma 1, da parte delle strutture provinciali competenti. Decorso il termine di deposito la giunta provinciale, considerate le osservazioni presentate e sulla base delle valutazioni delle strutture provinciali, si esprime sulla richiesta di realizzazione delle opere in deroga. Per la realizzazione di opere in deroga a previsioni dei PRG che riguardano aree comprese nel territorio del parco nazionale il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette. Per quanto non previsto da questo comma si applica il titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.

10. La realizzazione di opere in deroga a previsioni del PRG che riguardano gli insediamenti e le aree previsti dal comma 3, ricadenti all'interno del parco nazionale, è consentita nei casi e con le procedure previsti dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015; il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio o dell'autorizzazione alla deroga, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette e il nulla osta della giunta provinciale, che è proposto dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica.

11. Al piano del parco si applica la disciplina della salvaguardia del PRG prevista dalla normativa provinciale vigente in materia di Governo del territorio. Le misure di salvaguardia si applicano a decorrere dalla data di adozione in via preliminare del piano del parco nazionale. La giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione di adozione in via preliminare del piano del parco nazionale, può escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi.

12. Per quanto non previsto da quest'articolo, per gli aspetti

urbanistici, si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015 con riguardo ai PRG, intendendosi sostituiti gli organi e le strutture comunali con quelli competenti in base all'ordinamento provinciale e a questa legge.

13. Il piano del parco nazionale puo' individuare le disposizioni provinciali a carattere generale e settoriale applicabili nel territorio del parco. Fino all'approvazione del piano o se esso non individua queste disposizioni si applicano le disposizioni provinciali di settore.»

Art. 10

Inserimento dell'art. 44-septies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-sexies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente:

«Art. 44-septies (Adozione e approvazione del piano del parco nazionale). - 1. Il progetto del piano del parco e' predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette avvalendosi del supporto delle altre strutture provinciali preposte ai seguenti ambiti e materie: urbanistica, ambiente, paesaggio, pericolosita', mobilita' e assetto idrogeologico e forestale, pianificazione provinciale. Il progetto e' approvato con deliberazione della Giunta provinciale e sottoposto, entro tre mesi dalla sua approvazione, a processo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 44-quinquies.

2. Il piano e' adottato in via preliminare dalla giunta provinciale tenendo conto delle risultanze del processo partecipativo e acquisiti i pareri del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'art. 52 e del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater.

3. Il piano e' pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia e depositato presso la sede della Provincia a disposizione del pubblico e dei soggetti interessati per un periodo, comunque non inferiore a sessanta giorni, individuato nella deliberazione di adozione del piano. L'avviso di deposito e' pubblicato su almeno un quotidiano locale e affisso all'albo della comunita' e dei comuni il cui territorio ricade nel parco nazionale. Durante il periodo di deposito chiunque puo' prendere visione del piano e presentare alla Provincia osservazioni e proposte scritte.

4. Ai sensi dell'art. 99, comma 2, se il piano impone vincoli alla fruibilita' dei diritti di uso civico esistenti, esso e' trasmesso, anche usando strumenti informatici, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico territorialmente interessate, nell'ambito della procedura stabilita dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005).

5. Per verificare la conformita' del piano con le linee guida e gli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo, con il programma di sviluppo provinciale, con il PUP e con questa legge, nonche' con le finalita' e i principi della disciplina statale in materia di aree protette, la struttura provinciale competente in materia di aree protette, entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di deposito prevista dal comma 3, acquisisce i pareri delle strutture provinciali competenti in materia di Governo del territorio, di tutela dell'ambiente e di paesaggio, di pianificazione provinciale e delle altre strutture provinciali chiamate a esprimersi in base alle vigenti disposizioni provinciali di settore. I pareri possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizi convocata dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992).

6. Il piano del parco nazionale e' sottoposto a valutazione ambientale strategica e alla valutazione d'incidenza prevista dall'art. 39, secondo quanto disposto dal regolamento previsto dall'art. 11, comma 6, della legge provinciale n. 10 del 2004. La giunta provinciale puo' stabilire, con apposite deliberazioni, indicazioni e indirizzi di carattere generale, nell'obiettivo di coordinare lo svolgimento della valutazione ambientale strategica con i procedimenti previsti da quest'articolo.

7. Il piano del parco nazionale e' adottato in via definitiva dalla giunta provinciale tenendo conto delle osservazioni e proposte raccolte ai sensi del comma 3 nonche' dei pareri o del verbale di conclusione della conferenza di servizi prevista dal comma 5. Se la giunta provinciale si discosta dai pareri o dal verbale di conclusione della conferenza di servizi deve motivare le ragioni della decisione.

8. Prima dell'adozione definitiva del piano la giunta provinciale acquisisce l'intesa del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater, che si esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di voto contrario del comitato o d'inutile decorso del termine l'assessore provinciale competente, entro i successivi trenta giorni, attiva un tavolo di confronto con il comitato per favorire il coordinamento delle diverse posizioni e condividere le eventuali modificazioni del piano. Se non e' possibile perfezionare l'intesa neanche in questa fase la giunta provinciale puo' procedere all'adozione prescindendo dall'intesa, ma tenendo conto delle posizioni espresse e dando comunque atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate.

9. Il piano adottato in via definitiva e' trasmesso al ministero competente in materia di ambiente per l'acquisizione del suo parere vincolante circa la conformita' alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato di coordinamento e di indirizzo ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974.

10. Acquisito il parere previsto dal comma 9 la giunta provinciale, sulla base delle modifiche o integrazioni formulate dal Ministero, approva il piano del parco nazionale.

11. Il piano del parco nazionale e' modificato osservando la procedura prevista per la sua approvazione, a esclusione della fase di partecipazione avente ad oggetto il progetto del piano ai sensi del comma 1 e con la riduzione a meta' dei termini previsti da quest'articolo.

12. Se le linee guida del comitato di coordinamento e di indirizzo non dispongono diversamente, il piano del parco nazionale puo' essere approvato anche per stralci, nei casi di necessita' o di urgenza oppure per motivate ragioni tecniche o d'interesse pubblico. Per stralci si intendono le parti del piano che interessano materie omogenee.

13. Il piano del parco nazionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche per estratto, della deliberazione che lo approva, ed e' tenuto in libera visione del pubblico presso la sede della Provincia.»

Art. 11

Inserimento dell'art. 44-octies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-septies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente:

«Art. 44-octies (Regolamento del parco nazionale). - 1. In armonia con le finalita' e i principi previsti dall'art. 44-sexies, comma 1,

secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette, e in conformita' alle linee guida e agli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo, al programma di sviluppo provinciale, al PUP e a questa legge, il regolamento del parco nazionale disciplina l'esercizio delle attivita' consentite, limitate o vietate nel territorio del parco di competenza provinciale, nel rispetto delle sue caratteristiche naturali, ambientali, storiche, culturali, antropologiche e tradizionali.

2. Il regolamento del parco nazionale e' approvato, modificato o aggiornato dalla giunta provinciale con la procedura prevista dall'art. 44-septies. La prima approvazione del regolamento successiva all'entrata in vigore di questo capo avviene contestualmente a quella del piano del parco nazionale.

3. Le prescrizioni del regolamento del parco nazionale sono vincolanti per i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere nel parco nazionale le attivita' disciplinate dal piano.

4. Al regolamento del parco nazionale si applica l'art. 44-sexies, comma 13.»

Art. 12

Inserimento dell'art. 44-novies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-octies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente:

«Art. 44-novies (Modifica del perimetro del parco nazionale). - 1. La perimetrazione del parco nazionale, per la parte di competenza provinciale, e' modificata osservando la procedura prevista dall'art. 44-septies per l'adozione e l'approvazione del piano del parco nazionale.

2. Se la proposta di modifica determina un'estensione del perimetro del parco nazionale, essa e' approvata contestualmente all'aggiornamento del piano del parco nazionale.

3. Se la proposta di modifica riguarda la riduzione del perimetro del parco nazionale, fino alla revisione del PRG il piano del parco nazionale continua ad applicarsi, limitatamente alla disciplina della pianificazione territoriale prevista dall'art. 44-sexies, comma 3, nelle porzioni del territorio comunale non piu' ricadenti nel parco nazionale per effetto della modifica. Questo comma non si applica se la riduzione del perimetro riguarda esclusivamente gli insediamenti e le aree previsti dall'art. 44-sexies, comma 3.»

Art. 13

Inserimento dell'art. 44-decies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-novies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente:

«Art. 44-decies (Programma degli interventi). - 1. La Provincia promuove la stipulazione di accordi con la comunita' e i comuni interessati per la definizione di linee guida cui informare la programmazione degli interventi per la conservazione e la valorizzazione del parco nazionale, da realizzare anche in collaborazione con questi enti o avvalendosi degli stessi. Gli accordi possono individuare specifici interventi indicandone la relativa copertura finanziaria. La realizzazione degli interventi che richiedono finanziamenti provinciali e' subordinata all'inserimento nel programma previsto dal comma 2, che deve comunque evidenziare l'eventuale quota di finanziamento a carico di altri enti.

2. In coerenza con i contenuti degli eventuali accordi stipulati ai sensi del comma 1 la giunta provinciale, acquisita l'intesa con il

comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo, approva un programma degli interventi, in osservanza delle prescrizioni del piano e del regolamento del parco nazionale, se approvati. Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la giunta provinciale puo' procedere prescindendone, ma tenendo conto delle posizioni espresse e dando comunque atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. Il programma degli interventi ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio della legislatura provinciale. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo programma rimane in vigore il precedente per l'attuazione degli interventi ivi previsti.

3. Al programma degli interventi non si applica l'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo.»

Art. 14

Inserimento dell'art. 44-undecies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, e' inserito il seguente:

«Art. 44-undecies (Nulla osta). - 1. La struttura provinciale competente in materia di aree protette rilascia il nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in conformita' a quanto previsto dal piano e dal regolamento del parco nazionale.

2. Se il progetto e' assoggettato alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale (AUT) o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prevede l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta e' rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge di settore e nel rispetto delle sue previsioni relative alla procedura di formazione del provvedimento finale.

3. Se il progetto e' assoggettato a valutazione d'incidenza il nulla osta e' rilasciato con un unico provvedimento, nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina in materia di valutazione d'incidenza.

4. Con regolamento la Provincia puo' individuare le tipologie di interventi, impianti o opere di minor rilievo per le quali il nulla osta e' rilasciato dall'ufficio della struttura provinciale competente in materia di aree protette individuato con deliberazione della Giunta provinciale.»

Art. 15

Modificazioni dell'art. 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituita dalla seguente:

«b) del presidente del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater;».

2. La lettera c) del comma 3 dell'art. 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituita dalla seguente:

«c) di almeno quattro membri, di cui due in rappresentanza delle reti di riserve e due scelti tra i sindaci dei comuni territorialmente interessati da aree protette, designati dal Consiglio delle autonomie locali;».

3. Nella lettera f) del comma 3 dell'art. 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le

parole: «in materia di conservazione della natura» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di aree protette».

Art. 16

Modificazioni dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: «e del piano del parco nazionale, ai fini dell'adozione preliminare».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituita dalla seguente:

«d) ogni altra questione inerente il parco nazionale, i parchi e le riserve e la rete «Natura 2000» che gli sia sottoposta dalla giunta provinciale, dalla cabina di regia delle aree protette, dal comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater o dagli enti di gestione dei parchi, delle riserve e della rete di riserve.»

3. Nel comma 4 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «il proprio parere sul piano del parco» sono inserite le seguenti: «, compreso il piano del parco nazionale previsto dall'art. 44-sexies».

4. Nel comma 5 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «i rappresentanti degli enti di gestione interessati» sono inserite le seguenti: «e del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater».

Art. 17

Modificazione dell'art. 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «con i criteri stabiliti dal PFM,» sono inserite le seguenti: «se approvato,».

Art. 18

Inserimento dell'art. 112-bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:

«Art. 112-bis (Sanzioni amministrative applicabili nel Parco nazionale dello Stelvio). - 1. Per la violazione delle norme provinciali applicabili nel territorio del parco ai sensi degli articoli 44-sexies, comma 13, e 44-octies, comma 4, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle predette norme. Per la violazione delle ulteriori disposizioni stabilite dal piano e dal regolamento del parco nazionale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 30 della legge n. 394 del 1991, salvo che il piano o il regolamento individuino le violazioni in corrispondenza delle quali si applicano le sanzioni previste dalla legislazione provinciale e l'eventuale raddoppio delle relative misure edittali.»

Art. 19

Modificazioni dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Alla fine del comma 6-bis dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: «Questo comma non si applica per le opere e gli interventi

previsti dall'art. 96, comma 1, lettera a), e dall'art. 97, comma 1, lettera a).»

2. Dopo il comma 6-ter dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:

«6-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma le giunte esecutive dei parchi naturali provinciali nominate ai sensi delle disposizioni previgenti sono integrate secondo la composizione prevista dall'art. 42 di questa legge, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010".»

Art. 20

Inserimento dell'art. 114-ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 114-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:

«Art. 114-ter (Disposizioni transitorie per il Parco nazionale dello Stelvio). - 1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino all'approvazione del piano e del regolamento del parco nazionale continua ad applicarsi la disciplina di tutela e di salvaguardia del parco vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio).

2. Fino alla data di entrata in vigore del piano del parco nazionale approvato ai sensi dell'art. 44-septies, i PRG hanno efficacia anche per le parti del territorio comunale in cui il piano del parco, ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 3, tiene luogo del PRG. Per le restanti parti del territorio comunale i PRG, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015, sono adeguati agli indirizzi stabiliti dal piano del parco ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 4, entro il termine individuato dal piano del parco. Nel territorio del parco nazionale e fino alla data di entrata in vigore del piano del parco, alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in deroga a previsioni del PRG continua ad applicarsi la disciplina prevista dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, ma il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio o dell'autorizzazione alla deroga, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette.

3. Dopo l'approvazione del piano del parco nazionale il PTC, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015, e' adeguato agli indirizzi stabiliti dal piano del parco ai sensi dell'art. 44-sexies, comma 5, entro il termine individuato dal piano del parco.

4. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale la struttura provinciale competente in materia di aree protette valuta la conformita' agli obiettivi di tutela previsti dall'art. 44-sexies, comma 1, dei progetti di PRG e di PTC, o di loro varianti, secondo quanto previsto dall'art. 44-sexies, commi 4 e 5.

5. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Provincia avvia la procedura per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS ricadenti nel parco nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto

dall'art. 38, comma 6; fino alla conclusione di questa procedura si applicano le misure di conservazione generale già approvate, per le ZPS, ai sensi della legge provinciale n. 10 del 2004 e, per le ZSC ricadenti nei parchi naturali provinciali, ai sensi dell'art. 38.

6. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale, per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 44-undecies la struttura provinciale competente in materia di aree protette verifica la conformità dell'intervento alle disposizioni di questa legge, delle altre leggi provinciali di settore vigenti, delle norme di tutela e salvaguardia e delle misure di conservazione richiamate da quest'articolo.

7. In prima applicazione di quest'articolo i termini per la costituzione del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater, comma 8, decorrono dalla data di entrata in vigore di questo capo.»

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

Art. 21

Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserita la seguente:

«i bis) tutela delle aree naturali protette.»

Art. 22

Modificazione dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dei singoli atti di assenso da parte dei soggetti competenti» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare per quanto riguarda la disciplina degli effetti del dissenso motivato, della mancata partecipazione alla conferenza di servizi e della mancata espressione in modo definitivo della volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata».

Art. 23

Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nella lettera c) del comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «in particolare per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei singoli provvedimenti dai soggetti competenti» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare per quanto riguarda la disciplina degli effetti del dissenso motivato, della mancata partecipazione alla conferenza di servizi e della mancata espressione in modo definitivo della volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata».

2. Nel comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volontà, il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo edilizio secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale» sono soppresse.

3. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale sulla

valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi previsti dal comma 6, se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volonta' secondo le modalita' stabilite dal regolamento, la Provincia diffida il comune a rendere l'atto di assenso di sua competenza entro dieci giorni. In caso di mancata espressione dello stesso entro detto termine, l'autorizzazione unica territoriale e' rilasciata sulla base degli esiti della conferenza di servizi e non comprende la valutazione in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica ed edilizia vigente. Gli interventi previsti nei progetti autorizzati ai sensi di questo comma sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'art. 85, comma 2, lettera c bis), della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.»

Art. 24

Modificazione dell'art. 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserita la seguente:

«a bis) la promozione, l'incentivazione e la realizzazione di progetti e iniziative finalizzati a salvaguardare e valorizzare il sistema delle aree protette provinciali e il Parco nazionale dello Stelvio;».

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015)

Art. 25

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Nel comma 13 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, dopo le parole: «In questi casi la CPC e' integrata secondo quanto previsto dal comma 11» sono inserite le seguenti: «e, per gli aspetti di competenza, dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco individuato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d)».

Art. 26

Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Nel comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), e' acquisita dal comune in forma di parere.» sono soppresse.

Art. 27

Modificazione dell'art. 41 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Nel comma 4 dell'art. 41 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «e il parere della CPC e' sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «e l'autorizzazione della CPC e' sostituita dall'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio».

Art. 28
Modificazione dell'art. 66 della legge provinciale
per il Governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 3 dell'art. 66 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'art. 64 e' resa dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio anche con riguardo:

a) alle strutture che ospitano impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e gli impianti di telecomunicazione, quando cio' e' previsto dalla relativa disciplina di settore;

b) alle strutture alpinistiche;

c) agli interventi ricadenti in area sciabile individuati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fine 1987) e delle disposizioni attuative della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, sono autorizzati dalla commissione di coordinamento.»

Art. 29
Modificazione dell'art. 85 della legge provinciale
per il Governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 85 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«c bis) gli interventi soggetti a permesso di costruire per i quali, ai sensi della disciplina di settore, e' stata rilasciata l'Autorizzazione unica territoriale (AUT) senza la preventiva espressione dell'atto di assenso da parte del comune territorialmente competente.»

Capo IV
Modificazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

Art. 30
Modificazione dell'art. 57 del testo unico provinciale sulla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Nel comma 2-quater dell'art. 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 dopo le parole: «effettuate in impianti tecnologici connessi agli impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane,» sono inserite le seguenti: «e di appalti di servizi per l'affidamento del trattamento dei rifiuti previsti dall'art. 95 effettuato presso i medesimi impianti,».

Capo V
Modificazione della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge
provinciale sul commercio 2010)

Art. 31
Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale
sul commercio 2010

1. Nella lettera k) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale

sul commercio 2010, dopo le parole: «esercitate direttamente» sono inserite le seguenti: «dalla Provincia,».

Capo VI Disposizioni finali

Art. 32 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico), tranne gli articoli 24, 25, 26 e 27;

b) l'art. 50 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

c) il comma 4 dell'art. 33, il comma 4 dell'art. 38 e il comma 2-bis dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;

d) il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, concernente «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»;

e) il comma 3 dell'art. 41 e il comma 6 dell'art. 98 della legge provinciale sul Governo del territorio 2015;

f) il comma 6 dell'art. 14 (Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento di funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio) della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21.

Art. 33 Disposizioni finanziarie

1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, 8 e 13, stimata nell'importo di 1.925.000 euro per l'anno 2016, 1.814.000 euro per l'anno 2017 e 1.704.000 euro dall'anno 2018, si provvede:

a) per una quota di 929.000 euro per il 2016, di 818.000 euro per il 2017 e di 708.000 euro per il 2018 con gli stanziamenti già autorizzati sulla missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) per i fini della legge provinciale n. 22 del 1993, abrogata dall'art. 32;

b) per la rimanente quota di 996.000 euro, a decorrere dall'anno 2016, con le modalità previste dall'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste).

2. Dall'applicazione dell'art. 24 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 09, programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale).

3. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

4. In esito alla conclusione delle operazioni di liquidazione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio costituito ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale n. 22 del 1993, la giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le

variazioni necessarie per il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di competenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e della legge provinciale di contabilita' 1979.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 luglio 2016

ROSSI